



ORDINANZA N. 1 DEL 21/01/2016

OBBLIGO DI INTERVENTI ANNUALI CONTRO LE PROCESSIONARIE DEL PINO A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE

II SINDACO

Premesso che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chryorrhoea* - Linnaeus);

Preso atto che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938 e 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla "Traumatocampa pityocampa" (Processionaria del Pino) da parte dei detentori di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;

Dato atto altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano;

Vista la nota della Regione Toscana – Giunta Regionale datata 11/01/2016, in atti prot. n. 503 avente per oggetto: "Inverno-primavera 2016 - Processionaria del pino e relativi problemi di ordine igienico sanitario", con la quale viene consigliato al Sindaco e alle Autorità competenti di:

Far monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole;

Provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento;

Nel caso che non sia possibile la rimozione dei nidi la zona soggiacente sotto le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve;

Ricorrere all'ordinanza per obbligare i privati cittadini proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino ad ottemperare alla lotta;

Considerata altresì indispensabile la piena collaborazione dei cittadini, per garantire il contenimento delle infezioni di processionaria del Pino, entro termini accettabili;

Preso atto che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

Visti:

- la precedente ordinanza n. 5/2015 di pari oggetto;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 27 dello Statuto comunale vigente;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

ORDINA

A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino; in particolare detentori di piante di pino e di quercia ed in particolare Pino silvestre (*pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la processionaria; tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide,

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire ad effettuare gli interventi sotto indicati, eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate:

1) un intervento di lotta meccanica da effettuarsi nel mese di marzo articolato in due fasi:

- asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati: il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi; tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente all'abbruciamento dei nidi
- lotta chimica: essa dovrà essere effettuato nel periodo febbraio – marzo in funzione degli andamenti climatici. L'irrorazione delle piante con idonei prodotti deve essere effettuata sia nella fronda che alla base al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il loro trasferimento a terra.

2) un intervento di lotta biologica da effettuarsi nel periodo settembre – ottobre, in funzione degli andamenti climatici, mediante irrorazione delle chiome con prodotti selettivi tali da bloccare la biosintesi della chitina o impiegare prodotti bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringensis*

Gli interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di *Bacillus Thuringensis* varietà *kurstaki* e comunque a bassissima tossicità e lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al trattamento). All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi mediante l'abbruciamento.

È fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale. Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati

AVVERTE

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che, in ottemperanza all'art.5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 214 del 19/08/2005 (da € 250,00.= ad € 1.500,00.=) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'Ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

DISPONE

Che copia delle presente sia trasmessa al Servizio n. 8 OO.PP. e Manutenzioni, quale titolare della manutenzione del verde pubblico, al Comando polizia Municipale di questo Comune, al Corpo Forestale dello Stato di Livorno, all'Azienda USL N. 6 - Servizio Prevenzione, all'Arpat di Livorno ed alla struttura regionale individuata dal D.M. 30/10/07 affinché venga provveduto ad un'attenta verifica del rispetto della presente ordinanza,

Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune www.comune.collesalvetti.li.it, dove sono presenti maggiori informazioni sulle modalità d'attuazione degli interventi obbligatori di lotta alla processionaria;

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalveti P.I. Sandro Lischi (☎ 0586/980240-270-258 e mail: ambiente@comune.collesalveti.li.it fax 0586/980238)

COMUNICA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. Dalla notificazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

F.to Il Sindaco
Dott. Lorenzo Bacci